

## **TI\_GERICHTE 36.2003.81 vom 8. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2003.81](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.81)

FR: TI\_GERICHTE 36.2003.81 du 8 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 36.2003.81 del 8 settembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2003 36.2003.81 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2003 36.2003.81 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2003 36.2003.81

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 36.2003.81 IR /tf Lugano 5 novembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto il ricorso del 22 settembre 2003 formulato da: \_\_\_\_\_ contro la decisione del 8 settembre 2003 emanata dall' Ufficio dell'assicurazione malattia dell' Istituto assicurazioni sociali , 6501 Bellinzona in materia di sussidio nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie in fatto ed in diritto - che \_\_\_\_\_, 1984 domiciliata a \_\_\_\_\_, apprendista, ha domandato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi di Cassa Malati per le prestazioni obbligatorie della LAMal riferito all'anno 2003; - che l'amministrazione ha negato il diritto al sussidio anche a seguito di reclamo e ciò con decisione 8 settembre 2003; - che la signora \_\_\_\_\_ si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto del 22 settembre 2003 chiedendo il riesame della decisione alla luce della revoca della curatela decisa in suo favore e dell'affidamento alla famiglia \_\_\_\_\_ che non deve, a fronte dell'assenza di versamento di assegni per i figli od agevolazioni fiscali per figli, prendere a suo carico l'onere derivante dal pagamento dei premi dell'assicurazione malattia; - che nel termine di risposta l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato alla signora \_\_\_\_\_ quanto segue: " con riferimento al suo ricorso del 22.09.2003 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2003, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata. In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo. Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di novembre. Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2003, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2003 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2003." (cfr. doc. \_) - che, conseguentemente, l'amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura; - che la signora \_\_\_\_\_ è stata interpellata in

merito al mantenimento del gravame con scritto del 28 ottobre 2003 del giudice delegato; - che l'amministrazione può, fino al momento della formulazione della risposta di causa, modificare la sua decisione; - che, in concreto, l'amministrazione ha accolto le richieste della ricorrente ammettendo il diritto al sussidio; - che a tenore dell'art. 3a LPrTCA il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni continua la trattazione del caso in quanto non sia divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione; - che il principio della concessione del sussidio appare ammesso nello scritto 22 ottobre 2003 trasmesso in copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni; - che la signora \_\_\_\_\_ non ha fatto valere ulteriori motivi per il mantenimento del ricorso. Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto; 2. non si percepiscono né tasse né spese; 3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.